

## Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

### S.R.L. - FUSIONE

#### QUESITO:

Salve, il 15 Dicembre 2009 ho inviato un primo quesito (clicca qui per leggere il quesito:

[http://www.commercialistatelematico.com/cgi/riservato/stampa\\_pdf.html?doc=5306](http://www.commercialistatelematico.com/cgi/riservato/stampa_pdf.html?doc=5306)) su due casi di Fusione. In riferimento al secondo caso, di seguito riportato, ho altre due domande.

"2° Caso di Fusione. ALFA srl ha due soci (50%, 50%), BETA srl ha tre soci (8%, 46%, 46%), GAMMA srl ha quattro soci (40%, 40%, 10%, 10%). La scelta della società incorporante è rimessa alla scelta dei soci nel progetto di fusione? "

Prima domanda: Ho letto che il Comitato del Triveneto dei Notai, (settembre 2008) con una Massima, illustra la derogabilità a parte dei procedimenti di fusione o scissione nelle società con capitale non rappresentato da azioni. La Massima spiega che il voto unanime dei soci e dei soggetti aventi diritto di voto consente di derogare agli artt. 2501ter e 2501septies c.c., ma soprattutto dispensare gli amministratori dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501quater e dalla predisposizione della relazione illustrativa ex art. 2501quinquies, nonché rinunciare alla relazione degli esperti. Mi chiedo se il Caso di Fusione in oggetto possa fare riferimento a questa Massima nel caso in cui i soci giungano ad una votazione unanime. E' possibile, dunque, evitare all'unanimità la relazione degli amministratori e la situazione patrimoniale?

Seconda domanda: Rapporto di concambio. Leggo: Un rapporto di concambio viene generalmente determinato nel caso di costituzione di una nuova società e nel caso di partecipazione dell'incorporante nel capitale dell'incorporata. Siccome, il Caso di Fusione in oggetto prevede la fusione per incorporazione (ALFA srl incorporante) in cui nessuna delle tre partecipa nel capitale delle altre. Dunque, mi chiedo se si possa evitare il calcolo del rapporto di concambio e - in caso affermativo - se debba essere giustificato nel progetto di Fusione.



RISPOSTA:

Rispondo nell'ordine delle domande poste.

-1-

La Massima notarile è un documento di interpretazione delle leggi vigenti (dottrina). Vista la fonte, certamente non è un documento mancante di autorevolezza, quindi la mia risposta è certamente positiva. Tuttavia consiglieri di verificare presso il Notaio che avrete prescelto per l'operazione, il quale potrebbe avere un'interpretazione diversa (anche tenendo conto dell'orientamento del Registro Imprese della zona).

-2-

Il rapporto di cambio –detto anche “concambio”- è l'espressione matematica con cui la partecipazione (dei soci) in una società partecipante alla fusione viene tradotta in una partecipazione (dei soci) nella società derivante dalla fusione.

Indica dunque il numero delle nuove quote (della società incorporante o risultante dalla fusione) da assegnare ai soci delle società incorporate o fuse tale da consentire loro di godere, nella società risultante dalla fusione, di una posizione equivalente, in termini di valore effettivo, a quella che avevano prima della fusione.

In sostanza, non è evitabile calcolare ed evidenziare il rapporto di concambio, per il semplice motivo che non si tratta di applicarlo alle società partecipanti alla fusione bensì ai soci delle stesse. Le società incorporate cesseranno di esistere, ma i soci delle società incorporate si troveranno a partecipare alla nuova società o a quella che avrà incorporato tutte le altre; quindi hanno il diritto di ritrovarsi in una posizione equivalente a quella che avevano nel capitale delle società fuse.

E per fare questo non c'è alternativa: occorre calcolare il rapporto di cambio.

11 gennaio 2010

Roberto Mazzanti

